

VADEMECUM COSTITUZIONE ED ELEZIONI RSU NELLA SCUOLA:

PRECISAZIONI

A cura di Libero Tassella della Gilda di Foggia

1. DECADENZA DELLE RSU NEL CORSO DEL TRIENNIO.

Con riguardo all'art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro per la elezione delle R.S.U., stipulato il 7 agosto 1998, le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell'art.7 parte prima dell'accordo, anche per altri motivi vanno rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza, attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima.

Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS. di categoria .

2. NUMERO DI CANDIDATI IN LISTA.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento elettorale il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere: es. se si devono eleggere tre (3) componenti RSU ogni lista al massimo può avere quattro (4) candidati.

3. ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

Nell' evenienza che l'associazione sindacale presenti la propria lista ad un istituto dell'accorpamento scolastico di pertinenza che non sia la sede di elezione della RSU (sia per proprio errore materiale sia perché l'indirizzo della sede principale non risulti corretto), l'istituto ricevente è tenuto ad apporre il timbro di ricezione attestante la data di presentazione della lista, la quale – in ogni caso - dovrà essere consegnata alla sede dell'istituto o alla commissione elettorale – ove insediata - entro la stessa giornata o, al massimo, il giorno successivo in ragione della dislocazione degli istituti sul territorio), a cura dell'OO.SS. interessata.

Nel caso in cui si tratti dell'ultimo giorno utile per la presentazione della lista, l'istituto ricevente, apporrà il timbro e la data e l'orario di ricezione su ciascun foglio di cui è costituita la lista e provvederà ad avvertire dell'avvenuta consegna, via fax o a mezzo fono, la commissione elettorale competente presso la sede principale dell'istituto.

Rimane fermo l'obbligo in capo all'organizzazione sindacale interessata di recapitare la lista alla Commissione entro il termine massimo del giorno successivo.

Nel caso che l'errore di consegna attenga il proprio indirizzario conosciuto a sistema informatico, l'istituto ricevente, è tenuto a darne immediata comunicazione al C.S.A.

Nel caso in cui l'organizzazione sindacale abbia inviato le liste per posta, la presentazione nei termini sarà attestata solo dal protocollo dell'istituto o della commissione elettorale.

Qualora presso l'istituto scolastico sede di elezione della RSU non venga presentata alcuna lista elettorale, per una corretta tenuta dell' anagrafe delle sedi da parte dell'ARAN unicamente ai fini della rilevazione dei voti, l'istituto stesso avrà cura di comunicare la notizia all'ARAN.

4. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.

L'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale, nonché le note di chiarimento Aran definiscono la titolarità dell'elettorato attivo e passivo.

L'**elettorato attivo** è esteso a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato presso la scuola – con la sola esclusione dei dirigenti scolastici – alla data di inizio delle procedure elettorali indipendentemente dai compiti svolti ed anche se non titolare di posto nella scuola stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili: ad esempio il personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso la scuola sede di elezione), e a tempo determinato purché temporalmente presente almeno fino al termine delle attività didattiche (cfr. nota di chiarimenti del 3 ottobre 2000 prot. n. 10581). I dipendenti assunti dopo la data di inizio delle procedure elettorali hanno diritto di voto, se in possesso dei suindicati requisiti, senza conseguenze sulle procedure elettorali già attivate (liste e numero componenti RSU).

L'**elettorato passivo** è esteso a tutto il personale *in servizio a tempo indeterminato* – esclusi i dirigenti scolastici - che non rientra nei casi di incompatibilità enunciati (cfr. Art. 9 dell'Accordo collettivo quadro 7 agosto 1998, art. 4 del regolamento elettorale e note di chiarimento), qualità che deve permanere anche dopo l'elezione pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.

Il dipendente ha diritto ad esprimere il proprio voto in un'unica sede; pertanto i docenti che hanno l'orario articolato su più scuole votano dove hanno la titolarità del posto.

Il personale comandato o fuori ruolo presso altre amministrazioni (es. CSA) ha l'elettorato passivo presso l'istituto da cui proviene a condizione che il suo rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in servizio nella sede di provenienza (revoca del comando) qualora eletto.

Si ricorda che è possibile candidarsi in una sola lista.

5. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

L'art. 5 del regolamento elettorale disciplina il caso in cui i componenti della Commissione elettorale siano in numero inferiore a tre (3) prevedendo la nomina di componenti aggiuntivi da parte delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, sino al raggiungimento del prescritto numero. Nel caso in cui sia presentata una sola lista, oppure nel caso in cui solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista nomini il componente della commissione elettorale, se il presentatore di lista è dipendente dell'istituto scolastico può anche essere designato per la commissione elettorale (cfr. note di chiarimenti del 25 settembre 1998 e del 23 ottobre 1998).

Gli Istituti Scolastici devono garantire la massima collaborazione, ma, essendo le elezioni un fatto endosindacale, non possono entrare nel merito delle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito consultivo, di verifica e controllo sui candidati, sulle liste e sui compiti della Commissione elettorale.

Le Commissioni elettorali in caso di necessità possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti.

6. ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN CASO DI PARITÀ DI VOTI E PREFERENZA.

L'art. 10 della Parte II dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, relativo alle preferenze, non ha previsto una specifica clausola diretta a chiarire come vadano attribuiti i seggi nel caso in cui le liste abbiano raggiunto la parità di voti ed i candidati la parità di preferenze. A tale proposito, per evitare che alcuni seggi non risultino assegnabili, l'ARAN ha ritenuto che la Commissione elettorale, facendo ricorso a principi generali, risolva la parità a favore della lista il cui candidato risulti più anziano in base all'età anagrafica e, qualora anche l'età coincida perfettamente, verificando l'ordine dei candidati all'interno di ciascuna lista.

7. INCOMPATIBILITÀ.

In relazione all'oggetto si significa che nell'Art. 9 della parte I dell'Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rsu si è ritenuto opportuno demandare la concreta individuazione delle situazioni di incompatibilità ivi indicate a ciascuna Amministrazione, non potendo l'Accordo prevederle in modo analitico a ragione delle peculiarità dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti.

L'Aran, pur riconfermando la regola citata, al fine di fornire il proprio contributo interpretativo a al Ministero dell'Istruzione ha ritenuto che non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art. 10 del TU 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che porta all'orientamento circa la compatibilità delle due cariche.